

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
CALLARI GALLI (PCI)	6
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	2, 4, 6 e passim
VESENTINI (Sin. Ind.)	3

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Vesentini ed altri. Ne do lettura:

VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBERICI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che la sezione di controllo della Corte dei conti, con decisione n. 1837 del 5 novembre 1987, ha dichiarato illegittimi i bandi di concorso a ricercatore universitario, che, fra i requisiti per l'ammissione, non indichino il possesso, da parte del candidato, di un diploma di laurea riferito alle discipline comprese nel raggruppamento concorsuale, si chiede al Ministro della pubblica istruzione come intenda conciliare la suddetta decisione con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, istitutiva del ruolo dei ricercatori, che nell'articolo 7 (ribadito dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, registrata dalla Corte dei conti il 15 aprile 1982) stabilisce che «condizione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso a tale ruolo è il possesso della laurea», senza alcuna ulteriore indicazione in merito a quest'ultima.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica assimila lo stato giuridico dei ricercatori universitari a quello degli assistenti universitari, e si ricorda inoltre che, secondo l'articolo 4 della legge 24 giugno 1950, n. 465, «i posti di assistente sono conferiti in seguito a concorso pubblico per laureati», senza alcuna specificazione del titolo di laurea.

(3-00563)

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In relazione alle argomentazioni addotte dall'onorevole senatore interrogante, a proposito dei titoli di laurea da richiedere per l'ammissione ai concorsi a posti di ricercatori universitari di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si ritiene opportuno ricordare preliminarmente che le prove concorsuali, a tal fine previste, hanno com'è noto il precipuo scopo di «accertare le attitudini alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi».

Quanto sopra premesso, si rileva che la sezione di controllo della Corte dei conti, con il parere n. 1837 del 5 novembre 1987 (pubblicato

nella Rassegna del Consiglio di Stato, marzo 1988, pagina 593) ha riconosciuto l'illegittimità di un decreto con il quale il rettore di una università aveva indetto un concorso per ricercatore presso una determinata facoltà, in relazione ad un gruppo disciplinare, senza specificare i diplomi di laurea richiesti in correlazione alle discipline comprese nel raggruppamento.

La sezione di controllo ha, in particolare, espresso l'avviso che la «tesi dell'università secondo la quale la generica dizione della normativa vigente» richiamata dall'onorevole interrogante (vedi articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e articolo 4 della legge n. 465 del 1950) «non consentirebbe alcuna discriminazione dei titoli accademici, quale che sia il gruppo di discipline oggetto del concorso, decampa, evidentemente, dal criterio interpretativo logico sistematico» illustrato dallo stesso organo di controllo «e muove per contro da un'isolata quanto sterile considerazione del solo dato letterale delle norme».

Sulla base di quanto sopra, il Ministero, con circolare telegrafica n. 1596 del 14 aprile 1988, ha invitato i rettori delle università ad uniformarsi al deliberato della succitata sezione di controllo della Corte dei conti.

VESENTINI. Ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta a questa interrogazione, ma non credo che sia sorprendente che mi dichiaro del tutto insoddisfatto. Mi pare, infatti, che in realtà non sia stato risposto alle mie domande.

Nel campo delle università, come in molti altri settori del nostro sistema politico, vi sono delle norme e delle tradizioni. La tradizione vuole che si possa diventare professori ordinari anche senza laurea. Esistono esempi insigni: il senatore Napoleoni, scomparso qualche mese fa, appartenente al Gruppo della Sinistra indipendente, era un illustre studioso di economia che però non si era mai laureato nonostante fosse professore ordinario di economia. Esistono esempi altrettanto insigni anche in materie scientifiche, per le quali si può pensare che la preparazione tecnica sia essenziale. Tanto per non citare i soliti nomi celebri, ricordo che fino all'avvento dei calcolatori elettronici il più importante esperto di numeri primi era un capostazione, il quale ne sapeva quanto il professor Ricci. Quindi, anche non avendo una laurea, vi è la possibilità di raggiungere alti gradi nel campo della scienza e della ricerca.

Opportunamente l'ordinamento universitario italiano ha consentito agli studiosi di accedere al grado di professore ordinario senza laurea, mentre per gli assistenti universitari è stata introdotta una restrizione: devono essere laureati. Ho qualche perplessità al riguardo. Comunque, il ruolo degli assistenti è stato ormai eliminato dal nostro ordinamento e sostituito da quello dei ricercatori, che hanno ereditato la restrizione dell'obbligo della laurea. Dobbiamo però limitarci a questa restrizione: infatti, sono assai numerosi gli esempi di vecchi assistenti e di giovani ricercatori laureati in ingegneria che sono diventati matematici o filosofi, che si sono messi a studiare logica matematica, e che hanno fatto il concorso.

Mi sembra che la restrizione indicata vada proprio contro lo spirito della legislazione moderna. Nel *curriculum* di docenti stranieri, si specifica dove è stato preso il *bachelor's degree*, anche se fanno tutt'altro.

Sul piano sostanziale questa restrizione non ha senso: una volta tanto che si hanno dispositivi di legge che consentono di allinearci su una posizione ragionevole, tali dispositivi vengono forzatamente elusi da una decisione della Corte dei conti. Mi chiedo se il Ministero, nel mandare quello sfortunato telegramma, non abbia valutato affatto se questo sia effettivamente il compito della Corte dei conti o se in questo caso non sia entrata nel merito.

Per questi motivi mi considero totalmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario e della decisione che ha preso il Ministero.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Callari Galli ed altri. Ne do lettura:

CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerata la necessità di conoscere l'entità globale dei contributi destinati alle università non statali, necessaria per poter procedere ad una valutazione organica e complessiva degli investimenti;

rilevata la frammentarietà e l'incompletezza delle informazioni fornite dal Ministro della pubblica istruzione su questo argomento, così come, a parere degli interroganti, sono emerse dalla discussione e dal dibattito svoltosi tanto presso la 7^a Commissione permanente quanto in Aula, a proposito del disegno di legge n. 1302 sulla «conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988».

gli interroganti chiedono di sapere l'ammontare dei fondi a vario titolo erogati alle università non statali, nell'anno accademico 1987-1988, suddivisi per voci e per istituzioni di destinazione.

(3-00569)

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In ordine all'entità dei contributi alle università non statali, si fa anzitutto presente che essi sono stati erogati, per l'esercizio finanziario 1988, nella misura indicata nel decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1988, n. 456, in dipendenza dell'adeguamento dei rispettivi statuti delle università non statali alla nuova disciplina del personale docente, dettata dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre, per lo stesso esercizio 1988, le università non statali hanno fruito dei contributi loro erogati ai sensi dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sul capitolo 4101 del bilancio del Ministero nelle misure appresso specificate: libera università commerciale «Luigi Bocconi», con sede in Milano, lire 3.000.000.000; libera università cattolica «Sacro Cuore», con sede in Milano, Roma, Brescia, Piacenza, lire 14.000.000.000; libera università internazionale degli studi sociali di Roma, lire 2.000.000.000; libera università degli studi di Urbino, lire

12.050.000,000; istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, lire 798.000.000; istituto universitario di lingue moderne di Milano, lire 1.000.000.000; istituto di magistero di Catania, lire 878.000.000; istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, lire 3.500.000.000; istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, lire 628.000.000.

Gli importi corrisposti a ciascun ateneo sono derivati da calcoli comparativi, sulla base del numero degli studenti iscritti alle varie facoltà attivate nelle diverse istituzioni universitarie, con l'attribuzione di un peso maggiore agli iscritti presso le facoltà scientifiche rispetto a quelle umanistiche, vista la notevole differenza esistente tra i fabbisogni finanziari di funzionamento delle prime rispetto alle seconde.

La differenza dei finanziamenti tra i diversi magisteri parificati, con particolare riferimento all'istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, risale al lontano 1951, quando, in applicazione della legge n. 1551 del 1951, il predetto istituto, che doveva mantenere un considerevole patrimonio facente capo anche all'ente morale «Suor Orsola Benincasa», ebbe stanziamenti adeguati a tale patrimonio. Infatti il mantenimento delle tasse universitarie entro i limiti previsti per le istituzioni statali comportò una grossa riduzione delle entrate per il predetto istituto, riduzione che, ai sensi della stessa legge n. 1551, fu compensata con il contributo statale.

La differenza tra i finanziamenti ai diversi magisteri si è andata, inoltre, accentuando con gli incrementi percentuali applicati annualmente sugli originari contributi. È il caso, comunque, di ricordare che le altre istituzioni libere ricevono ulteriori finanziamenti, ai sensi dell'articolo 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive proroghe, di cui l'istituto «Suor Orsola Benincasa» non ha ancora beneficiato.

Considerato, peraltro, che i professori delle università non statali svolgono attività, sia didattica che di ricerca, alla stessa stregua dei docenti delle università statali, il Ministero non poteva non ammettere tali atenei alla ripartizione del 60 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Le somme assegnate alle università non statali nell'ambito del citato 60 per cento sono qui appresso elencate:

libera università commerciale «Luigi Bocconi», con sede in Milano, lire 320.770.000; libera università cattolica «Sacro Cuore», lire 2.306.880.000; libera università internazionale degli studi sociali di Roma, lire 176.900.000; libera università degli studi di Urbino, lire 845.360.000; istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, lire 281.750.000; istituto universitario di lingue moderne di Milano, lire 126.600.000; istituto universitario di magistero di Catania, lire 144.120.000; istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, lire 145.530.000; istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, lire 91.880.000.

Nulla viene invece assegnato alle università non statali nell'ambito del restante 40 per cento dei fondi per la ricerca, trattandosi nella specie di progetti di ricerca di interesse nazionale, che fanno capo direttamente ai docenti che li hanno programmati.

Nessun altro contributo o finanziamento oltre quelli sopra elencati viene erogato dal Ministero a favore delle università libere, poichè tutte le rimanenti spese concernenti il personale docente e non docente, edilizia universitaria e quant'altro è necessario per il loro funzionamento competono alle università stesse.

CALLARI GALLI. Innanzitutto vorrei sapere dall'onorevole sottosegretario Covatta a quale anno si riferiscono queste erogazioni.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al 1988.

CALLARI GALLI. Dunque si riferiscono all'anno in corso.

Preliminarmente intendo chiarire lo spirito con cui noi abbiamo presentato questa interrogazione: vogliamo conoscere l'ammontare dei fondi erogati e i criteri in base ai quali queste somme vengono stabilite. Vorrei far presente che siamo stati chiamati a discutere sul decreto-legge avendo soltanto il quadro parziale dell'ammontare dei finanziamenti. Io stessa chiesi al ministro Galloni, sia in Commissione che in Assemblea, di fornirci il quadro complessivo di tali finanziamenti: la sua risposta fu che niente altro, oltre al contributo dei 130 miliardi di lire di cui stavamo discutendo, era stato erogato; per gli anni 1984 e 1985, invece, avevamo altre indicazioni. Di qui l'esigenza di presentare questa interrogazione.

Ribadito questo, vi è un altro punto che vorrei evidenziare: mi riferisco al criterio adottato. In base alle cifre fornite si può facilmente comprendere la ragione per cui alcune università ricevono maggiori somme.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ho già indicato nella mia risposta, il criterio fa riferimento al numero degli studenti iscritti, con una discriminazione negativa rispetto agli studenti delle facoltà umanistiche.

CALLARI GALLI. Già in occasione della precedente discussione sul decreto prima citato, non solamente da parte nostra ma anche da parte di altri (mi riferisco in particolare al Consiglio universitario nazionale), è stato giudicato negativamente il criterio del numero degli studenti iscritti, anzitutto perchè questo può essere fluttuante, come in tutte le altre università ed istituzioni, e in secondo luogo perchè si ritiene più opportuno inserire criteri più adatti e verificabili: ad esempio, erogare i finanziamenti in base ai progetti che l'università sta svolgendo.

Già avevo lamentato il tipo di criterio che era stato scelto; quindi, mi dichiaro insoddisfatta.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il Presidente mi consente una breve interruzione, vorrei aggiungere che il criterio del numero degli studenti iscritti, sicuramente discutibile, è lo stesso adottato per i contributi al funzionamento delle università statali. Comunque su questo condivido l'opinione della senatrice Callari Galli.

CALLARI GALLI. Allora bisognerebbe rivedere l'intero meccanismo. Comunque, se l'anno prossimo il provvedimento sulle università non statali non sarà discusso e approvato, se saremo ancora chiamati a decidere con un decreto sui finanziamenti che vengono erogati alle università non statali, allora la mia preghiera è che nel frattempo questa Commissione riceva, se possibile, i dati relativi all'ammontare totale per voci e indicazioni di tali finanziamenti.

L'altro punto che mi premeva sottolineare è la necessità di fare chiarezza rispetto alle modalità della spesa per i professori a contratto, dei quali sarebbe utile conoscere anche l'esatta posizione istituzionale.

Sotto il profilo generale, devo poi deplorare l'atteggiamento assunto dal Ministero, che si mostra piuttosto liberale nei confronti delle università non statali, mantenendo invece una posizione rigida nei confronti di quelle statali, come del resto è ampiamente dimostrato dalla risposta data dal Governo alla precedente interrogazione, risposta che non ritengo accettabile. Da parte del Ministero, difatti, si fa presente che il tipo di laurea deve essere «congruente». Si dimentica, tuttavia, che vi sono discipline nuove alle quali non corrisponde tuttora uno specifico diploma di laurea. La situazione è dunque tale da produrre, in sede concorsuale, ulteriori incertezze, restrizioni e discriminazioni.

Pertanto, non posso che ribadire la mia insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo all'interrogazione da me presentata insieme ai colleghi Alberici e Vesentini.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI